



## ACCORDO QUADRO

### TRA

**Alma Mater Studiorum – Università di Bologna**, avente sede legale in Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 (C.F. n. 80007010376 - P.I. 01131710376) nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore* Professore Giovanni MOLARI, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2022

(di seguito indicata come “**Università**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

### E

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via Po n. 14, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo GAUDIO, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, (di seguito indicato come “**CREA**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

## LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 3.1, lett. b) e l'art. 3.3 dello Statuto dell'Università consentono la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria:

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche

attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;

- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;

- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;

- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;

- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- ai sensi dell'articolo 5, co.6 del D. Lgs. n. 50/2016 tali accordi non costituiscono elusione della normativa sugli appalti pubblici allorché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta

esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- le delibere ANAC hanno chiarito che gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della L.n.241/1990 possono prevedere movimenti finanziari che si configurino come mero ristoro delle spese sostenute, escludendo la sussistenza di un corrispettivo per servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;

- l'art.8 della legge n. 341 del 1990 disciplina forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio ed attività formative e culturali attraverso la stipula di apposite convenzioni;

- il Decreto Ministeriale 270/2004 stabilisce che i corsi di laurea possono essere orientati all'acquisizione di specifiche competenze professionali preordinate all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali;

- la Legge n. 196 del 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il Decreto Ministeriale 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18, L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento" e il D.L. 138/2011 art. 11 "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini" disciplinano lo svolgimento dei tirocini;

#### **CONSIDERATO CHE:**

l'Università e il CREA essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni promuovendo la realizzazione di progetti a livello regionale, nazionale e sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo;

- l'Università e CREA intendono avviare il progetto di una collaborazione e intendono addivenire alla stipula di un accordo di collaborazione per la definizione delle modalità di realizzazione degli obiettivi e per disciplinare lo svolgimento delle relative attività;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 (Premesse)**

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro di Collaborazione (di seguito indicato come "Accordo").

### **Art. 2 (Oggetto dell'Accordo e impegni delle Parti)**

2.1. Scopo del presente Accordo è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso le Parti per lo svolgimento in collaborazione di attività di ricerca, di didattica e di formazione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

2.2. **UNIVERSITA'** e **CREA** realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante convenzioni operative, sentiti i propri Centri e Strutture interessati.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, **UNIVERSITA'** e **CREA** potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di svolgere attività scientifica ed attività didattiche complementari alla formazione culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso l'Università.

Ciascuna Parte si impegna:

- a tenere informata l'altra Parte sullo svolgimento delle attività effettuate nell'ambito del presente Accordo;
- a proporre la partecipazione a progetti ed iniziative relative a ricerca scientifica e innovazione, a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale. In caso di

partecipazione congiunta a bandi competitivi, le Parti si impegnano a dare visibilità alla partecipazione di entrambe ad esempio utilizzando gli istituti di partecipazione congiunta previste dal programma quadro Horizon Europe;

- a collaborare nell'individuazione, definizione e realizzazione di attività di internazionalizzazione;
- consentire all'altra Parte l'accesso ai propri spazi per lo svolgimento di attività in collaborazione;
- contribuire alla progettazione e implementazione delle attività formative e dei corsi di dottorato, nei settori di comune interesse e secondo la necessaria tempistica. Le attività saranno rese operative con le modalità indicate nel successivo Art. 3.

### **Art. 3 (Comitato di indirizzo strategico)**

3.1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

3.2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per l'Università e 2 per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

3.3. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

3.4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Accordo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e consulenti, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative.

3.5. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

3.6. La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

#### **Art. 4 (Accordi Attuativi)**

4.1. La collaborazione tra le Parti sarà attuata mediante specifici programmi di dettaglio, disciplinati attraverso separati accordi (di seguito indicati come “Accordi Attuativi”) in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle Parti e del presente Accordo.

4.2. Gli Accordi Attuativi dovranno comprendere:

- a) una descrizione dettagliata delle attività congiunte;
- b) un responsabile dell’Accordo Attuativo per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare le attività e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell’altra;
- c) indicazioni relative alla durata del programma e alle risorse umane, economiche e strumentali che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
- d) gli eventuali contributi finanziari a carico di terzi;
- e) l’eventuale previsione di rimborsi spese per lo svolgimento delle attività a carico di una Parte nei confronti dell’altra;
- f) la ripartizione dei compiti e gli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle Parti derivanti dall’esecuzione delle attività;
- g) gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;

h) le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo;

i) le modalità di utilizzo delle attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà delle Parti, nel rispetto dei rispettivi regolamenti di utilizzo. In particolare per l'Università si farà riferimento al Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche D. R. n.725/2011 del 29/08/2011, laddove applicabile.

4.3. Per l'Università, gli Accordi Attuativi svolti per il tramite delle Strutture o delle articolazioni interne dovranno essere approvati e sottoscritti dai rispettivi organi competenti. La sottoscrizione degli Accordi Attuativi sarà comunicata, a cura delle Strutture interessate, al Comitato di indirizzo strategico di cui all'art.3.

#### **Art. 5 (Oneri economici)**

5.1. Il presente Accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza e quelli relativi al funzionamento del Comitato di indirizzo strategico. Le disposizioni relative alle risorse necessarie per realizzare le attività di cui al presente Accordo saranno dettagliate negli specifici Accordi Attuativi.

#### **Art. 6 (Diritti di proprietà intellettuale)**

6.1. Ciascuna Parte resterà proprietaria esclusiva delle eventuali conoscenze pre-esistenti all'inizio delle attività di collaborazione dalla stessa detenuta (Background).

6.2. La titolarità dei diritti sui risultati totali o parziali delle singole attività svolte ai sensi del presente Accordo spetteranno alle Parti in proporzione al contributo da ciascuna apportato.

6.3. Le Parti si impegnano a sottoscrivere appositi accordi che disciplinino la titolarità dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sugli eventuali risultati congiunti, ivi incluso il trasferimento delle rispettive quote di titolarità, l'uso e lo sfruttamento dei suddetti diritti e la gestione delle eventuali procedure di registrazione e/o brevettazione.

6.4. In ogni caso ciascuna Parte avrà il diritto di usare i risultati congiunti delle attività di cui al presente Accordo a fini di ricerca istituzionale.

#### **Art. 7 (Uso dei segni distintivi)**

7.1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi Attuativi.

7.2. Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Accordo, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

#### **Art. 8 (Riservatezza)**

8.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo che siano stati specificatamente qualificati come confidenziali (Informazioni), obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. In particolare le Parti si impegnano, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori:

- a far uso delle Informazioni ricevute esclusivamente per l'esecuzione delle attività definite in base al presente Accordo;
- a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni ricevute dall'altra Parte salvo esplicita autorizzazione della Parte proprietaria;
- a restituire immediatamente le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima;
- a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni ricevute, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività al presente Accordo. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del



carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

8.2. L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine dell'Accordo per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dell'Accordo.

#### **Art. 9 (Trattamento dei dati personali)**

9.1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

#### **Art. 10. (Sicurezza e responsabilità)**

10.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, a qualunque titolo, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

10.2. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso la sede dell'altra per lo svolgimento delle attività di collaborazione saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008.

10.3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante

riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

10.4. Il personale di ciascuna Parte è tenuto a uniformarsi al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

10.5. Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna Parte è sollevata da responsabilità per eventi dannosi che possano accadere al personale o alle cose dell'altra. Ciascuna Parte esonera e tiene indenne l'altra da pretese e/o azioni di responsabilità, diretta o indiretta, che possano provenire dal proprio personale, dipendente o collaboratore, in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

10.6. Nell'ipotesi che la Parte ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione alla Parte di appartenenza agli indirizzi e con le modalità indicate al successivo art. 14, salvo che siano indicati indirizzi diversi nell'Accordo attuativo relativo alla specifica attività.

#### **Art.11 (Recesso)**

11.1. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo comunicando all'altra Parte per iscritto, la volontà di recedere con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo PEC.

11.2. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Accordi Attuativi sottoscritti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

#### **Art.12 (Durata, rinnovo e modifiche)**

12.1. Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e avrà una durata pari a cinque anni, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte di cui al precedente art.11.

12.2. Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti, qualora il proficuo svolgimento delle attività intercorse giustifichi la prosecuzione della collaborazione.

12.3. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo non determinerà l'interruzione di eventuali Accordi Attuativi che non siano ancora conclusi.

12.4. Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti.

#### **Art.13 (Controversie)**

13.1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia, qualora non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

#### **Art. 14 (Comunicazioni)**

14.1. Tutte le comunicazioni di cui agli artt. 4, 10, 11, 12, 13, 16 del presente Accordo dovranno essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l'Università: [scriviunibo@pec.unibo.it](mailto:scriviunibo@pec.unibo.it);

Per il CREA: [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it);

14.2. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

#### **Art. 15 (Clausole finali)**

15.1. Nessuna integrazione, modifica, rinuncia o deroga al presente Accordo sarà valida efficace e/o vincolante se non prevista per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

15.2. Nessuna mancanza o ritardo nell'esercizio dei diritti previsti nel presente Accordo potrà costituire una rinuncia allo stesso né l'esercizio parziale di tali diritti potrà precludere l'integrale esercizio dei pieni diritti previsti nel presente Accordo.

15.3. Ciascuna clausola di questo Accordo è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le Parti. Le Parti si danno atto pertanto di aver integralmente negoziato in buona fede ciascuna parte del presente Accordo.

**Art. 16 (Firma digitale, registrazione e spese)**

16.1. Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale in unico originale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.

16.2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università che provvede in modalità virtuale ai sensi dell'Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.

16.3. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte che la richiede.

Per l'Università

Per *CREA*

Il Rettore

Il PRESIDENTE

Prof. Giovanni Molari

Prof Carlo Gaudio

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)